

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5477 Anno 2018  
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA  
Relatore: DI MARZIO MAURO  
Data pubblicazione: 07/03/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 28667/2013 proposto da:

Cusmano Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n.11, presso lo studio dell'avvocato Rasi Salvatore Alberto, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cappellini Marina, Mattavelli Federico, Moreni Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

*o, d.c.i.*

- ricorrente -

contro

Fallimento Sire Società di Investimento e Ricerca Europea S.r.l.;

- intimata -

*569  
2017*

*4*

avverso la sentenza n. 3456/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Salvatore Alberto Rasi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

#### FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 29 ottobre 2011 la Corte d'appello di Milano, riformando una precedente sentenza del locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata da Cusmano Giovanni nei confronti di Società di Investimento e Ricerca Europea S.r.l., e quindi del Fallimento della medesima società, volta ad ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 285.000,00, dovutegli, quanto a € 105.000,00 a titolo di compenso spettantegli quale amministratore della società, in forza di nomina deliberata dall'assemblea della società ed in relazione all'entità del compenso pattuito per contratto stipulato con l'amministratore delegato della stessa, e, quanto a € 180.000,00, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla revoca dell'incarico senza giusta causa.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto che l'amministratore delegato non avesse il potere di pattuire l'entità del compenso convenuto con il Cusmano nella misura di € 180.000,00 annui, dal momento che lo statuto della società attribuiva la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso all'assemblea, aggiungendo che l'inefficacia del contratto, perché stipulato da soggetto non legittimato era opponibile al Cusmano, che

non rivestiva la qualità di terzo, avendo già accettato la carica di amministratore della società.

2. — Per la cassazione della sentenza Cusmano Giovanni ha proposto ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento Società di Investimento e Ricerca Europea S.r.l. non ha spiegato difese.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. — Il primo motivo di ricorso è rubricato: «*Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.*».

Sostiene il ricorrente che la società convenuta si sarebbe limitata ad eccepire che l'amministratore delegato non aveva i poteri di rappresentanza per poter sottoscrivere il contratto con cui era stato determinato il compenso spettante ad esso Cusmano, sicché essa era assoggettata<sup>al</sup> relativo onere probatorio, onere che non era stato assolto.

1.2. — Il secondo motivo di ricorso è rubricato: «*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c.*».

Afferma il Cusmano che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere provata la carenza di potere rappresentativo in capo all'amministratore delegato, senza considerare un documento da esso prodotto da cui risultava che egli aveva il potere di stipulare contratti di mandato.

1.3. — Il terzo motivo di ricorso è rubricato: «*Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2384 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.*».

La doglianza è volta a sostenere che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la sua qualità di terzo, per gli effetti dell'applicazione della regola stabilita dall'articolo 2384, secondo comma, c.c..

1.4. — Il quarto motivo di ricorso è rubricato: «*Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1372 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.*».

Si sostiene il contratto stipulato con l'amministratore delegato non poteva ritenersi inefficace sulla base di clausole contrattuali afferenti ad un differente contratto, ossia il contratto di società, concluso tra parti differenti.

by

2. — Il ricorso va respinto.

2.1. — Il primo motivo è infondato.

Ed infatti la Corte territoriale, lungi dall'attribuire al Cusmano l'onere probatorio concernente la titolarità, in capo all'amministratore delegato, del potere di stipulare il contratto avente ad oggetto, tra l'altro, la quantificazione del compenso di cui si discute, ha ritenuto in concreto provata tale limitazione, sia perché la società, in data antecedente alla stipula del contratto, aveva attribuito all'assemblea la nomina degli amministratori e la determinazione del compenso, sia perché, d'altro canto il Cusmano non aveva spiegato in proposito — tanto si afferma pagina 6 della sentenza — alcuna specifica contestazione.

4

2.2. — Il secondo motivo è inammissibile.

Il «fatto» cui si riferisce l'articolo 360 numero 5 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, è un preciso fatto storico (*ex multis* Cass. n. 21152/2014), che deve essere decisivo che deve essere stata oggetto di discussione tra le parti: nel caso in esame il Cusmano lamenta invece la mancata considerazione di un documento, il quale, secondo la sua opinione, dimostrerebbe la titolarità dei poteri di stipulare il menzionato contratto da parte dell'amministratore delegato, il che non ha nulla a che vedere con il vizio motivazionale previsto dalla norma invocata, ma si colloca dal versante della valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, valutazione istituzionalmente interdetta alla Corte di cassazione.

2.3. — Il terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, concernendo entrambi il rilievo della previsione statutaria la quale affidava all'assemblea la determinazione del compenso agli amministratori, vanno respinti.

Quantunque l'articolo 2384 c.c., laddove disciplina l'opponibilità «ai terzi» delle limitazioni ai poteri degli amministratori, si riferisca in effetti ai terzi rispetto al contratto sociale, ciò non basta alla cassazione della sentenza, dovendosi considerare che l'articolo 2389 c.c., sotto la rubrica: «*Compensi agli amministratori*», dispone che: «*I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione... sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea*»: è agevole in proposito rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come

5

delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21933 pronunciata in riferimento all'articolo 2389, primo comma, c.c., nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003; successivamente Cass. 19 luglio 2013, n. 17673; Cass. 4 settembre 2013, n. 20265).

Sicché, dopo aver rammentato che la Società di Investimento e Ricerca Europea era configurata all'epoca come società per azioni (tanto emerge dall'espositiva a pagina 2 del ricorso), resta soltanto da dire che l'insussistenza in capo all'amministratore delegato del potere di determinare il compenso all'amministratore Cusmano derivava nella specie non soltanto dallo statuto, riproduttivo della previsione legale, ma direttamente dalla norma come si è visto inderogabile, sicché neppure si pone un problema di opponibilità di detta limitazione del potere dell'amministratore.

ley

Così modificata la motivazione sul punto, le esaminate doglianze vanno dunque disattese.

3. Il ricorso è respinto. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso; nulla per le spese; dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 settembre 2017.

